

*Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Commercio e Terziario*

# Raccolta dei pareri regionali



*ESERCIZI DI VICINATO*

**Raccolta di risposte ai quesiti**

**(Archivio 2017)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2016)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2015)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2014)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2013)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2012)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2010)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2009)  
D.Lgs 114/1998**

**(Archivio 2007)  
D.Lgs 114/1998**

Data 18.05.2017

Protocollo 6680 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.17

**OGGETTO: quesito prot. n. 6121/A1903A dell'08/05/2017 in merito alla sospensione di un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare per sei mesi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/05/2017 con Prot. n. 6121/A1903A, si richiede se sia possibile sospendere un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, quale macelleria, per sei mesi senza procedere alla cessazione della stessa.

A tal proposito, si evidenzia che alla fattispecie della sospensione di un'attività commerciale si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, per il quale il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Pertanto, l'attività in argomento può essere sospesa per sei mesi ed è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune competente per territorio.

Data 23.08.2017

Protocollo 11618 /A1903A

Classificazione 9.10.20.2/2017A.27

**OGGETTO: vendita con denominazione *outlet* in esercizio di vicinato. Riscontro a quesiti.**

Con nota ns. prot. n. 10998 del 2/8/2017 viene richiesto a questi uffici se, stante la formulazione dell'art. 14 ter, comma 1 lett. b) della legge regionale 28/1999 e smi, per il quale, con la denominazione *outlet* si intende, in particolare *“la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabili da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati”*, sia consentito effettuare la vendita con denominazione *outlet* all'interno di un esercizio di vicinato destinando a tale fine una porzione del medesimo.

A tale proposito si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto nella principale considerazione che la citata disposizione prevede che l'attività di vendita con denominazione *outlet* possa essere svolta da un'impresa commerciale **in un esercizio commerciale a ciò appositamente individuato**, evidentemente in modo esclusivo, senza possibilità di coesistenza delle due diverse modalità di vendita (tradizionale e *outlet*) nei medesimi locali dello stesso esercizio commerciale.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 15.09.2016*

*Protocollo 14709 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Richiesta di parere per locale adibito a magazzino.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 28 agosto 2016 (prot. n. 13991/A1903A) si richiede se nel caso di apertura di un esercizio di vicinato per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del comparto merceologico alimentare, in particolare vendita di bottiglie di vino (enoteca) senza mescita e somministrazione di cibo, sia consentito destinare un locale ad uso magazzino/deposito ubicato in area diversa dall'esercizio stesso.

Si rende noto in proposito che la normativa in materia di commercio non prevede vincoli per il caso specifico; sono in ogni caso fatte salve le disposizioni igienico sanitarie e quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali.

*Data 29.06.2016*

*Protocollo 11065 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: richiesta di parere per locale adibito ad esposizione merci.**

Con il quesito in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 18.01.2016 (prot. n. 696/A1903A), si chiede di conoscere se sia consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all'esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, **senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato.**

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 114/98 e s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione che **nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di ordinativi.**

Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti con un termine anglosassone "showroom", ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede a specifica destinazione d'uso commerciale.

*Data 16/06/2016  
Protocollo 10450/A1903A  
Classificazione 9.10.20*

**OGGETTO: quesito in merito agli adempimenti procedurali per la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/06/2016 con Prot. n. 9887/A1903A, si richiede di conoscere i termini entro i quali occorre comunicare agli enti competenti la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 - *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* - le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita di un esercizio di vicinato e alle forme speciali di vendita, non espressamente previste dal medesimo articolo e non soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sono soggette a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.

Ciò significa che, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 della succitata L.R., l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i.

Diversamente, le altre fattispecie giuridico amministrative, che nel caso specifico corrisponde alla variazione della denominazione sociale, sono soggette a semplice COMUNICAZIONE, con la quale il soggetto interessato informa la Pubblica Amministrazione su uno stato, fatto, qualità che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della stessa al SUAP, la legge regionale nulla dispone in merito alla tempistica, tuttavia si ritiene opportuno che tale variazione debba essere contestualmente segnalata alla C.C.I.A.A. competente per territorio e conseguentemente sia necessario un coordinamento degli adempimenti procedurali svolti sia livello comunale sia in sede camerale.

Data 17/03/2016

Protocollo 5302/A1903A

Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/02/2016 con Prot. n. 2910/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'inquadramento giuridico dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio, preparate mediante un samovar, ovvero un bollitore di tradizione russa e mediorientale.

In particolare, all'interno del medesimo esercizio di vendita di articoli regalo, quali tazze, teiere, tisanerie e filtri, e prodotti alimentari quali tè, tisane e caffè, in formato sia sfuso sia confezionato, si intende vendere bevande calde da passeggio preparate nel seguente modo: si tratta di versare in un bicchiere di carta doppio strato biodegradabile monouso l'acqua calda del bollitore e le foglie di tè o tisana, inserite in un filtro monouso.

Si evidenzia, altresì, che la vendita delle bevande calde avviene nelle modalità del "take away", ovvero senza alcun consumo sul posto né servizio assistito, e nei locali dell'esercizio di vendita non sono presenti gli arredi tipici di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande quali tavolini, sedie, mensole.

A tal proposito, questi uffici hanno contattato il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), tenuto conto che la definizione dei regimi giuridici per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali, che costituiscono "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale", attiene alla tematica della concorrenza, quale funzione trasversale di competenza statale.

Il MISE ha rinviato ad un precedente parere espresso su un caso ritenuto analogo, riferito nello specifico alla preparazione della cioccolata calda con apposita cioccolatiera.

Dall'esame del suddetto parere (allegato per opportuna conoscenza), parrebbe desumersi la seguente conclusione.

Tale attività verrebbe considerata come attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto presenta alcune caratteristiche proprie: l'attrezzatura tipica della somministrazione e la preparazione delle bevande corrispondenti, nel caso specifico, rispettivamente al bollitore e all'assemblaggio di acqua calda e tè o tisane sfuse.

Diversamente, la vendita delle bevande calde a mezzo di un distributore automatico, che eroga direttamente il tè o la tisana mediante l'utilizzo di una cialda o la selezione delle bevande, anche se fosse installato all'interno dello stesso esercizio di vendita, si configurerebbe come attività di commercio.



Pertanto, l'attività in argomento è da ritenere soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., qualora venga insediata nelle zone non soggette a tutela, come individuate dallo stesso comune (a cui rivolgersi per conoscere se l'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione sia o meno sottoposta a vincoli di tutela di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc...), da presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, nonché al rispetto dei criteri previsti per l'insediamento di questa tipologia di attività dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

*Data 11.10.2016*

*Protocollo 16279 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: area espositiva annessa ad esercizio di vendita fiori. Riscontro a richiesta di parere.**

Con il quesito citato in oggetto, ns. prot. n. 14379/A1903A, si richiede se sia consentito al titolare di un esercizio di vicinato di vendita fiori e piante collocare nel piazzale antistante, di proprietà privata (mq. 150 – 200), piante e fiori, a solo scopo espositivo.

Si rende noto in proposito che, secondo la normativa regionale in materia di commercio, il piazzale antistante all'esercizio commerciale non costituisce superficie di vendita, in quanto area scoperta e non delimitata da pareti continue.

Infatti, in particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della DCR n. 563-13414/1999 e smi (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa*) si evince che la superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando "solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri" e che "ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue".

Pertanto non sussistono vincoli particolari sotto il profilo commerciale all'utilizzo di una superficie a scopo espositivo.

Si rammenta peraltro che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5, "*La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue*".

*Data 29.01.2016*

*Protocollo 1761 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Quesito relativo alla coesistenza di più esercizi di vicinato all'interno dei medesimi locali. Riscontro.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 22 gennaio 2016 (prot. n. 1237/2016), si richiede, in aggiunta a quanto già evidenziato da questi uffici con le note n. 289/2014 e n. 5373/2014, di voler chiarire se, nel caso in cui coesistano in un medesimo locale più esercizi di vicinato, occorra fra gli stessi una separazione fisica o meno.

In proposito, si richiamano, della citata nota 289/2014, le seguenti considerazioni:

*“l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere (libertà d’impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;*

*la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute tutela dei lavoratori l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali.*

*L’imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di :*

***NECESSITA’ che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate,***

***PROPORZIONALITA’ per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata.***

*In particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, deve essere contestualizzata la lettura delle disposizioni regionali di cui all’art. art. 5 c. 3. “Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.*

*Art. 5 c.4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, comma 2.”;*

*tali disposizioni sono infatti norme di limitazione e come tali devono essere circoscritte ai soli casi in cui esistano interessi prioritari da tutelare.*

*Si deve pertanto concludere che la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali può essere vietata solo nei casi in cui tale attività si svolga al di là dei limiti di superficie del vicinato: in tale caso infatti si ricadrebbe nel regime di autorizzazione, previsto per i centri commerciali di media e grande dimensione, quale limitazione giustificata per la tutela dei suddetti interessi ed, in particolare, la tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.*

*Occorre in proposito rilevare che, agli effetti della programmazione regionale della rete distributiva, le vicende giuridiche dell'esercizio di vicinato incidono marginalmente nel modello di rete commerciale, poiché la limitata dimensione della struttura distributiva non comporta conseguenze rilevanti sul sull'ambiente di riferimento.”*

Ciò premesso, alla luce dei principi sommariamente descritti, si ritiene che non sussistano motivazioni sufficienti per richiedere modalità strutturali di suddivisione degli spazi degli esercizi di vicinato coesistenti nello stesso locale. Conseguentemente si ritiene che gli esercenti possano liberamente suddividere gli spazi di vendita secondo scansioni fra loro concordate e come tali oggetto di segnalazione certificata di inizio attività per i rispettivi esercizi di vicinato, senza che occorra una delimitazione degli stessi mediante pareti continue o altre forme strutturali di suddivisione.

Ovviamente peraltro le superfici dei singoli esercizi, come formalizzate nella SCIA di vicinato, dovranno essere agevolmente differenziabili per consentire i controlli da parte della vigilanza.

*Data 08.02.2016*

*Protocollo 2359 /A1903A*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio contemporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio in sede fissa. Definizione delle rispettive superfici di vendita.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi (prot. n. 18152/A19050), si richiedono chiarimenti in merito alla corretta definizione delle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercizio ed all'esercizio di vicinato previste all'interno dello stesso locale.

Premesso che si ritiene ammissibile la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali purché la somma degli esercizi di vendita al dettaglio sia inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 114/98 per gli esercizi di vicinato, nel caso specifico è ammesso lo svolgimento nel medesimo locale di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la suddivisione delle rispettive superfici indicate nella planimetria allegata alla Vostra nota, da cui si evince che la superficie destinata all'esercizio di somministrazione è posizionata su due livelli mentre quella dell'esercizio di vicinato è distribuita in una pluralità di spazi al piano terra, si riferisce quanto segue:

per quanto è dato conoscere dall'esame della documentazione pervenuta non si rilevano criticità rispetto alla soluzione ipotizzata, con particolare riguardo al corridoio di collegamento previsto al piano soppalco (lettera e) ed alla zona antistante l'ingresso dei servizi prevista al piano terra (lettera c), tenuto conto della necessità di prevedere misure adeguate per la prevenzione incendi e l'importanza di avere locali privi di barriere architettoniche.

Si fanno in ogni caso salve le valutazioni in sede locale per il rispetto delle norme di sicurezza e l'azione costante di vigilanza nel tempo per mantenere inalterata la situazione esaminata.

*Data 14.12.2015*

*Protocollo 19723 /A19050*

*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito ad attività temporanea di commercio in sede fissa**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 19 novembre 2015 (prot. n. 18152/A19050), si richiedono informazioni in merito alla possibilità di **aprire un esercizio di vicinato, settore alimentare, limitatamente al periodo delle festività natalizie.**

A tal proposito si fa presente che l'attivazione di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato (non stagionale o permanente), è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vicinato permanenti.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti previsti per il vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

*Data 30/11/2015*

*Protocollo 18904 /A1903A*

*Classificazione 9.10.20.8/*

**OGGETTO: quesito in merito alla sospensione temporanea dell'attività commerciale.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/11/2015 con Prot. n. 18026/A1903A, si richiede se, ai sensi della legislazione in materia di commercio, sia possibile adottare un provvedimento di sospensione dell'attività commerciale nei confronti di un antiquario, indagato per ricettazione presso codesta Procura della Repubblica e destinatario di sequestro di beni provenienti da furto.

A tale proposito, si richiama l'art. 71, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per il quale non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: *"c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*

Pertanto, l'aver riportato condanna definitiva a pena detentiva per uno dei delitti sopraelencati, compresi quelli per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, ecc. comporta l'ostatività all'esercizio dell'attività commerciale.

Nella fattispecie in questione, il soggetto è ancora indagato per ricettazione e non è stato condannato a pena detentiva, per il medesimo reato, come richiesto dal dettato normativo.

Conseguentemente, non esistono i presupposti per emanare un provvedimento inibitorio, seppur temporaneo, all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto il soggetto è ancora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Data 16.09.2015

Protocollo 14099 /A1903A

Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: richiesta di informazioni in merito all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente con Prot. n. 13003/A1903A del 19/08/2015, la S.V. richiede informazioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.

Nel dettaglio, il soggetto in questione, titolare di un'impresa artigiana di lavori edili, di autotrasporto di merci per conto terzi (data inizio attività 15/04/1986) e di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche di vario genere (data inizio attività 25/03/2015), chiede di conoscere quale sia la corretta normativa da applicare in caso di:

1. attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare;
2. esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande;
3. attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica;
4. attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Stante la formulazione generica del quesito, dal quale non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale, rendendosi eventualmente necessario effettuare successivi approfondimenti.

**1) Attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare.**

Tale attività è disciplinata dagli artt. 19 del D.lgs 114/98 s.m.i. e 69 del D.lgs 59/2010 ai sensi dei quali è necessaria, ai fini dell'avvio della stessa, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al quale potrà essere richiesta apposita modulistica.

**2) Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di alimenti e di bevande.**

Si specifica, in via preliminare, che per esercizio congiunto si intende lo svolgimento nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitano la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta.

Il comma 2, dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (come modificato dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) stabilisce che:

*"Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività".*

Pertanto, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le

due attività in questione. Ne consegue che nel caso in questione si applicano all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Conseguentemente il regime giuridico previsto per l'apertura di un esercizio con attività congiunta ingrosso/dettaglio, sarà una SCIA se l'intera superficie di vendita delle due attività svolte congiuntamente nello stesso locale rientri nei limiti dell'esercizio di vicinato, o un'autorizzazione, nel caso in cui tali limiti siano superati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 230620 dell'8 novembre 2012, ha precisato che:

- nel caso in cui la superficie utilizzata per l'esercizio promiscuo delle attività commerciali rientri nei limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato (ovvero non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune competente per territorio.

### **3) Attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica.**

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è normato dal D.lgs 114/98 e s.m.i., dalla [L.R. n. 28 del 12 novembre 1999](#) e s.m.i., e dalla Deliberazione della Giunta Regionale [n. 32-2642 del 2/4/2001](#) e s.m.i..

Tale attività può essere svolta su posteggio fisso ([autorizzazione tipo a](#)) o in forma itinerante ([autorizzazione tipo b](#)). Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

### **4) Attività vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.**

Tale attività rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 17, del D.lgs 114/98 s.m.i. e 67 del D.lgs 59/2010.

In particolare si evidenziano i commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs 114/98 s.m.i. che dispongono quanto segue:

comma 3 *"Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché , se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico"*.

comma 4 *"La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita"*.

A tale riguardo si richiamano inoltre le note esplicative della della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale:

- prot. n. 0008049/DB1607 del 25/06/2013 - avente ad oggetto: "Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative."
- prot n. 0009943/DB1607 del 12/08/2013 - avente ad oggetto: Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative. INTEGRAZIONI.

Le suddette note sono reperibili sul sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commSedeFissa.htm>

Si evidenzia infine che, per tutte le attività di commercio del comparto merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario il possesso, oltre che dei requisiti morali, anche dei requisiti professionali elencati al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i..

Data 02/07/2015  
Protocollo 10351/A19050  
Classificazione 9.10.20

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio svolta in forma di "temporary shop".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli uffici scriventi in data 11/05/2015 con Prot. n. 7321/A19050, si richiede se l'apertura di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato quale "*temporary shop*" sia soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., oppure alla comunicazione, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 della L.R. n. 28/1999 s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche intervenute ad opera della Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", per il quale: "*Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.*"

A tal proposito, si precisa che il cosiddetto "*temporary shop*" altro non è se non un esercizio di vendita al dettaglio della tipologia "esercizio di vicinato", se la superficie di vendita è di mq. 250. La sua caratterizzazione è data semplicemente dalla frequenza temporale di effettuazione delle vendite, non idonea come tale a configurare una nuova distinta tipologia di esercizio commerciale in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. n. 114/1998 o da altra disposizione di legge statale o regionale.

Pertanto, l'apertura di un "*temporary shop*" è soggetta alla SCIA di vicinato; sono invece da ritenere soggette a semplice comunicazione, in quanto la legge nulla prevede nello specifico circa il relativo regime giuridico (SCIA o l'autorizzazione), le sospensioni dell'attività negli intervalli intercorrenti fra una vendita e l'altra.

Analogamente, in quanto la legge nulla dispone nello specifico, è da ritenere soggetta a comunicazione la cessazione dell'esercizio, nel caso in cui l'operatore opti, al termine della vendita, per la cessazione dell'attività anziché per la sua sospensione.

Ciò posto, per quanto di competenza di questa amministrazione, è peraltro appena il caso di evidenziare che solo la contestualità fra la SCIA di commercio e la comunicazione unica di impresa, allo stato attuale non prevista dalla legge, garantirebbe il pieno rispetto delle normative, anzitutto fiscali, altrimenti facilmente eludibili nel caso delle vendite di cui trattasi.

Più in generale si evidenzia, infine, che la comunicazione è prevista dalla disposizione regionale quale istituto di natura residuale da utilizzare in riferimento ad un generico atto del privato, con il quale lo stesso dà alla pubblica amministrazione mera notizia di uno stato, fatto, qualità, che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa. Conseguentemente, è da ritenere che l'ambito di applicazione della stessa sia riferito alle fattispecie giuridico amministrative non soggette per legge ad autorizzazione, intesa in senso lato come atto di assenso della pubblica amministrazione, né a SCIA, quale atto del privato sostitutivo dell'assenso della stessa.

*Data 26.06.2015*  
*Protocollo 10034 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email in data 17/06/2015 con Prot. n. 9524/A19080, si richiedono delucidazioni in merito alla corretta normativa da applicare per l'apertura di un esercizio di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

Nello specifico il soggetto in questione intenderebbe avviare un'attività per la trasformazione di prodotti alimentari in conserve e la vendita degli stessi in Italia e all'estero.

Dalla lettura del quesito di formulazione piuttosto generica, non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare e poichè parrebbe trattarsi di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si forniscono informazioni per quanto di competenza in materia di commercio.

Si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano direttamente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Diversamente, l'attività in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 114/1998 s.m.i. e della legge regionale 28/1999 e smi potrebbe configurare un esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs 114/98 e dell'art. 6 bis della L.R. 28/1999 e smi, l'attività di commercio di prodotti alimentari nella forma dell'esercizio di vicinato, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive ( SUAP) del Comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.;
- b) di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

L'attività di commercio al dettaglio può inoltre essere svolta con le seguenti altre modalità:

- negli spacci interni;
- per mezzo di distributori automatici,

- 
- per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione, tra cui il commercio elettronico, a vocazione potenzialmente globale,
- presso il domicilio del consumatore,
- in forma ambulante a posto fisso o in forma itinerante.

Informazioni più precise in merito potranno essere fornite su specifica richiesta.

Infine, a titolo collaborativo, per ciò che concerne gli aspetti relativi all'attività artigianale si sottolinea che, l'impresa assume la qualifica artigiana se in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge quadro per l'artigianato – Legge n. 443/1985.

In particolare, si evidenzia che la definizione di impresa artigiana è prevista all'art. 3, comma 1 della predetta legge che recita letteralmente quanto segue: *“E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”.*

Per ulteriori informazioni in merito alla sopraindicata attività artigianale si suggerisce di contattare il seguente settore regionale competente per materia:

PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO

email: [artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it)

Via Pisano, 6 - Torino | tel. 011.4321493 | fax 011.4324982

L'Ufficio scrivente rimane in ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in materia di commercio.

*Data 05.05.2015*  
*Protocollo 6910 /A19050*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito all'attività di vendita di integratori alimentari all'interno di centro estetico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 17/03/2015 con Prot. n. 4158/A19050, si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di vendita di integratori alimentari, preconfezionati e consegnati da parte di una terza azienda, all'interno di un centro estetico.

Nello specifico si richiede se sia necessario essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare anzitutto che, ai sensi dell'art. 4, c.2 lett. f) del d. lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano al committente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Pertanto poiché la vendita di integratori alimentari da parte dell'estetista non rientra fra i casi di esclusione predetti, nel caso specifico di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si dovrà applicare, per la vendita, la normativa del commercio.

Ciò significa che l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio degli integratori alimentari è soggetto alla SCIA di esercizio di vicinato (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi degli art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i (Disciplina del commercio) e art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. (Decreto di attuazione della Direttiva 123/2006/CE), da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.

Inoltre per la vendita degli integratori, trattandosi di prodotti alimentari, il titolare è tenuto al possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali oltre che al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Per ulteriori approfondimenti in materia di Sanità si rimanda al competente settore regionale:

A14060 - PREVENZIONE E VETERINARIA

email: [sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

Via Lagrange, 24 – 10123 Torino | tel.011.4321515 | fax 011.4322570

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti morali e professionali la normativa di riferimento è l' art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

In particolare, l'art. 71, comma 6 stabilisce i requisiti professionali per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e recita letteralmente quanto segue: *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita degli integratori alimentari occorre il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 15.04.2015  
Protocollo 5744/A19050  
Classificazione 9.10.20

**Oggetto: Materiali Ferrosi**

Pervengono a questi uffici numerose richieste di chiarimenti in merito alla tematica dei “materiali ferrosi” e più precisamente:

- da parte dei privati al fine di individuare il comparto di competenza e il relativo iter procedurale;
- da parte dei Comuni relativamente alla modulistica più appropriata da far compilare a chi intende svolgere tale attività.

A tale proposito nei primi mesi del 2013 questi uffici hanno effettuato, per quanto di competenza, alcuni approfondimenti, tenuto conto della trasversalità e della complessità della tematica, anche a seguito del coinvolgimento da parte di codesto settore per la definizione di una disciplina sulla raccolta dei rottami ferrosi e non ferrosi destinati al recupero.

In tale occasione era stata inviata in codesta sede una nota riepilogativa nella quale si evidenziava anzitutto che la fattispecie non attiene propriamente alla materia del commercio in quanto, secondo il d.lgs 114/1998, art. 4 il commercio si definisce nel modo seguente:

**“commercio all’ingrosso:** *è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;*

**commercio al dettaglio;** *è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.*

Si evidenziava in particolare come il concetto di commercio presupponga l’acquisto delle merci a nome e per conto proprio e la successiva vendita di esse all’ingrosso o al dettaglio e nelle principali forme del commercio fisso, su area pubblica, o al domicilio del consumatore.

Si riassumevano, al fine di meglio chiarirne la portata rispetto alla specifica tematica in questione, le varie forme di esercizio delle attività commerciali, nel modo seguente:

**commercio al dettaglio che può avvenire:**

- **in sede fissa** se colui che “**ha acquistato**” rivende al consumatore finale (che non è il centro di raccolta) in un apposito locale a destinazione d’uso commerciale,
- **su area pubblica:** se colui che “**ha acquistato**” rivende al consumatore finale (che non è il centro di raccolta) su area pubblica, cioè nei mercati o in forma itinerante
- **nella forma della vendita a domicilio del consumatore finale ;**

**commercio all’ingrosso, se “l’acquisto”** (il materiale raccolto) viene portato al centro di raccolta che chiaramente non configura un consumatore finale: se la fattispecie di cui trattasi viene fatta ricadere nel “Commercio all’ingrosso”, tale comparto è stato totalmente deregolamentato dal D.lgs

147/2012 che, modificando il comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 59/2010, ha stabilito "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010" e conseguentemente sancisce la possibilità di avviare l'attività di Commercio all'Ingrosso, salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Questi ultimi sono richiesti anche per l'avvio e l'esercizio del Commercio al Dettaglio, così come stabilito dal D.lgs 59/2010, all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

**Si precisava infine che in entrambi i casi il concetto di "Acquisto" andrebbe inteso nel senso più ampio** così come giuridicamente stabilito dal Codice Civile all'art. 922, che individua il modo di acquisto della proprietà a titolo originario per occupazione, per invenzione, per accessione, ecc, o a titolo derivativo (per atto o contratto).

**In conclusione si ribadiva in tale nota che il concetto di "ambulante/itinerante" commerciale va nettamente distinto da quello di tipo ambientale e che il configurare tale fattispecie nel comparto "Commercio", non risolverebbe le criticità emerse in quanto l'eventuale "abilitazione di tipo Commerciale" sarebbe solo ed esclusivamente "un'etichetta formale" che andrebbe però riempita di contenuti che esulano dalla competenza in materia di commercio.**

A seguito di altre richieste di informazioni e chiarimenti sono stati effettuati dagli uffici scriventi ulteriori approfondimenti dai quali è emerso, in particolare, che la **Corte di Cassazione si è recentemente espressa con sentenza n. 2864 del 22.01.2015 "Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante"** escludendo che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, possa usufruire del regime di deroga previsto a favore dei rifiuti "ambulantissimi" dal Dlgs 152/2006 (PARTE QUARTA - [Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati](#) -Artt. 177-266)

Tale regime di deroga (articolo 266, comma 5), precisa la Suprema Corte **si applica nei soli casi in cui è effettivamente applicabile la disciplina sul "commercio ambulante" prevista dal Dlgs 114/1998, cioè in quelle ipotesi residuali di vendita su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo, non aventi valore storico-artistico.**

Pertanto:

*"Le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto rifiuti), 190 (registro di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (albo nazionale gestori ambientali) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."*

Conseguentemente, anche alla luce di quest'ultima sentenza, le fattispecie rilevanti sotto il profilo commerciale sono in sintesi le seguenti:

**"cenciaiolo" che raccoglie porta a porta senza esborso** e porta tali oggetti ai centri raccolta. Tale servizio non prevede l'utilizzo di alcuna modulistica di tipo commerciale. Si tratta di attività deregolamentata da un punto di vista commerciale ma regolamentata dal codice dell'ambiente;

**"cenciaiolo" che, raccolto il materiale, lo rivende al domicilio del consumatore** (porta a porta) in questo caso rientra nei casi di Scia previsti dalla nostra normativa, fate salve le norme di natura ambientale;

**operatore che vende il materiale raccolto su area pubblica come ambulante:** deve fare apposita richiesta di autorizzazione di tipologia b) e conseguentemente iscriversi al Registro Imprese e adempiere a tutti gli adempimenti prescritti in materia; anche in questo caso sono fatte salve le norme ambientali;

**operatore che vende la merce raccolta ai grossisti:** nulla è richiesto ai fini della modulistica commerciale ma dovrà effettuare la comunicazione alla ComUnica, che attiverà la procedura di iscrizione al Registro Imprese e alla CCIAA, e attenersi alle disposizioni del Dlgs 152/2006 così come stabilito anche della Corte di Cassazione nella sentenza suindicata.

Certamente le precisazioni oggetto della presente nota non hanno alcuna pretesa di esaustività sul tema, ma intendono chiarire i limiti/contenuti delle competenze commerciali in tale comparto.



Pertanto le richieste di parere che perverranno a questi uffici sul tema, saranno inoltrate per competenza in codesta sede, fatte salve le precisazioni afferenti agli aspetti, peraltro marginali, di competenza commerciale, sommariamente descritti.

Si prega in ogni caso di voler rendere noti a questi uffici, a titolo collaborativo, eventuali sviluppi normativi e interpretativi regionali sulla tematica in questione, tenuto conto della sua trasversalità.

Data 15.07. 2014  
Protocollo 81561 /DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: affidamento in gestione di reparto in esercizio di vicinato. Applicabilità dell'art. 5, c. 5 della L.R. 28/1999 e s.m.i.. Riscontro a richiesta di parere.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 7 luglio 2014 – ns. protocollo n. 7555 – codesto Comune ha richiesto un parere circa l'applicabilità agli esercizi di vicinato della disposizione di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. per la quale *“Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98, purché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattuale convenuta”*.

La citata disposizione regionale infatti, nel prevedere la possibilità di affido di reparto per il titolare di autorizzazione, sembrerebbe riferirsi alle medie e grandi strutture di vendita, soggette ad autorizzazione, escludendo invece gli esercizi di vicinato, soggette invece a SCIA.

Se è ben vero che la formulazione letterale della norma sembrerebbe condurre a rispondere negativamente al quesito proposto, un'interpretazione sistematica ed evolutiva, imprescindibile nell'attuale contesto normativo di marcata liberalizzazione delle attività economiche, impone di riconsiderare attentamente la corretta portata applicativa della norma stessa.

I processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione dei relativi decreti legge degli anni 2011-2012 e 2013, adottati in attuazione delle competenze legislative attribuite allo stato ai sensi dell'art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto ricordare che gli interventi normativi suddetti, se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli, solo nei casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la salute, tutela dei lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di:

**NECESSITA'** che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate.

**PROPORZIONALITA'** per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

**Infine le disposizioni che introducono restrizioni all'accesso** e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

**Ed è proprio, in particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, che deve essere contestualizzata la lettura della disposizione regionale di cui trattasi, che, se letteralmente applicata, imporrebbe agli esercizi di vicinato un vincolo difficilmente giustificabile alla luce dei principi predetti.**

Nel caso specifico si deve pertanto concludere che la possibilità di organizzare un esercizio commerciale in reparti e di utilizzare l'affido di reparto in relazione ai prodotti trattati, secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti, debba essere consentita anche al titolare di esercizio di vicinato.

*Data 31.12 2014*  
*Protocollo 1070 /DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: Commercio e servizi – Quesito relativo alle cassette dell’acqua.**

Con nota ns. prot. 325/A19050 del 16 dicembre 2014 codesto Comune di XXX ha sottoposto all’attenzione di questi uffici il caso delle “Cassette dell’Acqua”, installate sul territorio comunale dalla Smat o da altri gestori privati per conto di società pubbliche partecipate, per l’erogazione di acqua naturale gratuita ed acqua frizzante dietro corrispettivo di 5 centesimi al litro.

In proposito viene richiesto se tale attività sia configurabile come attività di commercio o attenga all’ambito dei servizi.

Si rammenta preliminarmente che l’attività di commercio al dettaglio è definita dall’art. 4 del d.lgs 114/1998 come l’attività “*svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, sua aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale*”.

D’altro canto, secondo l’art. 1470 del codice civile, la vendita è “*il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto **verso il corrispettivo di un prezzo***”.

Tenuto conto che, nel caso prospettato, l’elemento costitutivo del contratto di vendita dato dal corrispettivo del prezzo non sussiste, stante la gratuità della distribuzione di acqua naturale o presenta natura meramente simbolica (5 cent al litro per l’acqua gassata), si ritiene che l’attività debba più propriamente essere considerata come attività di servizio.

Del resto la promozione e la distribuzione di acqua depurata, gassata e refrigerata, al fine di evitare un consumo eccessivo di plastica con relativa diminuzione di inquinamento e spese di smaltimento della stessa, risponde ad un preciso obiettivo delle politiche pubbliche; in tale contesto si inquadrano le apposite convenzioni tra i Comuni e gli enti gestori i quali si impegnano a garantire la salubrità e i controlli quotidiani presso i centri di produzione, di trattamento e rete distributiva.

*Data 09.05.2014*  
*Protocollo 5373 /DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito inerente la coesistenza di un esercizio di vicinato extralimentare e di una rivendita di generi di monopolio negli stessi locali intestate a imprese diverse.**

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 2 aprile 2014 (prot. n. 3854/DB1607) di cui all'oggetto, si ribadisce quanto espresso con nostra precedente nota prot. n. 289/DB1607 del 13.01.2014, in cui si ritiene ammissibile la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali purché la somma totale degli esercizi di vendita sia inferiore a mq 150 ovvero al limite stabilito dall'art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 114/98 per le medie strutture di vendita.

Nel caso specifico, alla luce di quanto sopra detto e per quanto di competenza, si ritiene ammissibile lo svolgimento nel medesimo locale di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato e di un'attività di rivendita di generi di monopolio, fatto salvo quanto previsto dalle regolamentazione speciale in materia di rivendite di generi di monopolio di cui alla legge n. 1293 del 22.12.1957 e D.P.R. n. 1074 del 14.10.1958.

*Data 19.05. 2014*  
*Protocollo 5740 /DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito alla vendita per asporto degli stessi alimenti prodotti in un esercizio di somministrazione presso un locale diverso.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 03/03/2014 con Prot. n. 2304/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per un soggetto, titolare di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto al consumatore finale presso un altro locale gli stessi alimenti prodotti all'interno del pubblico esercizio.

Si specifica, inoltre, che lo stesso soggetto esercita altresì attività secondarie di commercio elettronico al dettaglio di alimenti di propria produzione e di banqueting presso il domicilio del consumatore, avviate rispettivamente ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. e 8, comma 6, lett. e) della L.R. sopraccitata.

A parere della Direzione scrivente la fattispecie più affine alla questione in argomento è riferibile all'avvio di un esercizio di vicinato di prodotti alimentari.

Pertanto, ai fini dell'esercizio di tale attività, prevista agli artt. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e 65 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii., il soggetto interessato deve presentare la SCIA di avvio di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari al SUAP del comune competente per territorio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

Data 04.08. 2014  
Protocollo 9003 /DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in merito alla gestione privata dell'attività di pesatura pubblica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 24/07/2014 con Prot. n. 8707/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per il Comune di dare in gestione l'attività di pesatura pubblica ad un soggetto privato mediante la stipula di una convenzione, al fine di continuare ad offrire agli agricoltori, seppure a costi e condizioni meno economiche, il medesimo servizio pubblico già svolto direttamente dal comune e ora non più disponibile per ragioni di natura economica.

In particolare, tale soggetto svolge un'attività commerciale ed è in possesso dell'attrezzatura necessaria per rendere il servizio in questione durante l'orario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita ed eventualmente nelle aperture concordate con i clienti mediante il rilascio di un regolare scontrino di pesatura.

Ciò posto si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) se tale attività possa essere considerata commerciale;
- 2) quali siano i requisiti che il soggetto privato deve possedere per lo svolgimento dell'attività;
- 3) se è possibile stipulare una convenzione tra il soggetto privato e il Comune per i fini suddetti.

Rispetto al primo quesito, tale attività non rientra fra quelle di commercio in senso stretto di cui al D.Lgs. n. 114/1998 – *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* – e può essere ascritta, più in generale, alle attività di servizio.

Rispetto al secondo quesito, si fa presente anzitutto che il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici è soppresso a decorrere dal 14/09/2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, che con l'art. 18 ha introdotto l'art. 80-bis (*Stimatori e pesatori pubblici*) del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva servizi, il quale recita letteralmente quanto segue:

**1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.**

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:**

**a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;**

**b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.**

Pertanto, il comma 1 dell'art. 80-bis del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sopprime i ruoli dei pesatori e stimatori pubblici e abroga le relative norme regolatrici. Conseguentemente, tali attività devono essere considerate deregolate e libere (cfr. Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012).

Peraltro, il Comune può prevedere di stabilire specifici accordi con il soggetto privato sotto forma di convenzione, senza alcun onere per l'amministrazione, per rendere ancora disponibile in un territorio con una spiccata vocazione agricola il servizio di pesatura pubblica.

*Data 13.11.2014*  
*Protocollo 13225 /DB1607*  
*Classificazione 009.010.020*

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 30/09/2014 con Prot. n. 11064/DB1607, si richiede se sia possibile esercitare l'attività di vendita su area pubblica, come ad esempio sotto i portici di una piazza, mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 recante la disciplina dell'attività di commercio, prevede espressamente il **“divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.....”**.

Pertanto, a prescindere dalle modalità di distribuzione di vino sfuso, la vendita di bevande alcoliche su area pubblica è espressamente vietata dalla legge.

Data 25.02.2014  
Protocollo 2102 /DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: quesito in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 14/11/2013 con Prot. n. 13412/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici installati in spazi o locali ubicati su area privata o pubblica, disciplinata dagli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii.

In particolare, si richiede di conoscere quale sia il procedimento da espletare nei seguenti casi: installazione, rimozione o cambio destinazione degli apparecchi automatici, e se il modello MOD.COM. 5, approvato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, sia ancora valido alla luce delle nuove procedure di semplificazione introdotte per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Come già indicato nelle note esplicative della Direzione scrivente, Prot. n. 8049/DB1607 del 25/06/2013 e Prot. n. 9943/DB1607 del 12/08/2013, aventi ad oggetto la semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita a mezzo di distributori automatici, si ribadisce in riferimento all'attività di vendita mediante apparecchi automatici installati in spazi o locali ubicati su area privata o pubblica che:

- **l'avvio di tale attività** è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, cioè del comune della Regione Piemonte scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale.

Pertanto, benchè questa attività venga svolta normalmente su una pluralità di comuni della Regione, è da ritenere sufficiente un'unica SCIA commerciale nell'ambito della Regione Piemonte anzichè **una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi**, in quanto il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale;

**Nel caso in cui l'impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è da ritenere necessaria alcuna SCIA per l'esercizio della stessa nell'ambito della Regione Piemonte**, a meno che ciò non venga richiesto dall'impresa stessa per ragioni di gestione aziendale (ad esempio perché egli ha sedi operative in Regione Piemonte);

- **dopo la fase di avvio**, l'installazione, sostituzione, modifica, cessazione degli apparecchi automatici, effettuate in corso di attività, sono da ritenere irrilevanti ai fini commerciali, e conseguentemente non soggette alla SCIA commerciale, ma devono essere rispettate le normative sanitarie e di sicurezza, per cui i relativi adempimenti sono in costante divenire.

Per quanto riguarda la questione relativa alla validità del modello COM. 5, utilizzato attualmente per le comunicazioni da effettuare al comune competente per territorio in merito all'esercizio dell'attività, si fa presente che la Direzione scrivente sta collaborando all'interno del gruppo di lavoro denominato "Tavolo regionale di coordinamento in materia di SUAP", per l'implementazione di una Base Dati della Conoscenza Regionale, reperibile al seguente sito web: [http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca\\_dati.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml)

il cui obiettivo consiste nell'uniformare e rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, favorendo la relazione tra imprese e SUAP.

In dettaglio, la Base Dati della Conoscenza Regionale si propone di mettere a disposizione delle imprese e dei SUAP del territorio piemontese, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.

Pertanto, in attesa di un coordinamento e uniformità del sistema SUAP a livello regionale, si ritiene che sia ancora opportuno l'utilizzo del mod. COM. 5, secondo le modalità sopra indicate relative alla semplificazione del procedimento in argomento.

Data 16.05.2013  
Protocollo 0006418/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Esercizio di vicinato: corretto inquadramento giuridico dell'attività esterna di esposizione della merce.**

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 7 maggio 2013 – ns. prot. 0005897/DB1607– si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per un esercizio di vicinato al dettaglio di alimentari di esercitare l'attività di vendita sia all'interno che all'esterno del locale.

In particolare, si richiede se l'attività di vendita di frutta e verdura svolta anche all'esterno del locale (sotto il porticato del palazzo ) mediante banchi temporanei che vengono rimossi ad ogni chiusura dell'esercizio, è da considerarsi ampliamento di superficie di vendita: più propriamente all'esterno l'utente può solo scegliere la merce in quanto il pagamento viene effettuato all'interno.

A tale proposito si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, commi 2 e 9 della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 "Indirizzi generale e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 - come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la DCR 20 novembre 2012, n. 191-43-016", per i quali:

2. *"La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia".*

9. *"Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali".*

Ciò premesso, secondo il combinato disposto dai commi suddetti, si ritiene che l'attività da voi descritta non costituisce ampliamento di superficie di vendita; resta inteso che sono fatte salve le norme igienico sanitarie e la tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nel caso l'attività sia svolta su suolo pubblico.

Data 21.11.2013  
Protocollo 13704/DB1607  
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: Risposta al quesito in merito all'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio "temporary shop".**

Con nota e-mail pervenuta in data 30 ottobre 2013, ns. prot. n. 12925/DB1607 – si richiedono delucidazioni in merito all'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio cd. "temporary shop" per un periodo temporale limitato.

Nello specifico si chiede di conoscere quale sia il procedimento amministrativo per avviare un esercizio temporaneo di vendita al dettaglio per un periodo di tempo (non stagionale o permanente) limitato a 10-15 giorni.

A tale proposito, si conferma quanto anticipato telefonicamente dagli uffici scriventi nel senso di ritenere che tale attività sia soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi commerciali di vicinato.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti del vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'ex art. 7 del D.lgs 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

Data 06.04.2012

Protocollo 0005471 /DB 16.07

**OGGETTO: Richiesta parere – Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.**

Con nota prot. n. 4440 del 22 marzo 2012, codesta società richiede se un'attività artigiana di torrefazione, di produzione di caffè torrefatto e relativa vendita dello stesso, può, nella sua qualità di impresa artigiana, prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.


Occorre preliminarmente sottolineare, per quanto di competenza di questo Settore, che non configura attività commerciale, il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: "l'offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande".

E' inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un'impresa artigiana che svolge l'attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente; la stessa impresa non può preparare e vendere caffè (bevanda in tazzina) posto che si configurerebbe in tal caso un'attività di somministrazione.

Se il medesimo artigiano vuole anche cedere – ancorché in comodato d'uso – delle macchine per il caffè, attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall'artigiano stesso, a parere degli uffici scriventi, possono configurarsi due ipotesi:

- a) l'apparecchio automatico viene installato ed impiegato ad uso esclusivo e gratuito del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall'artigiano) e dei suoi famigliari o amici, nel qual caso non sono necessarie particolari formalità amministrative; entro questi limiti l'attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura ( art. 3, comma 1, legge 443/1985 );
- b) l'apparecchio automatico viene installato presso il cliente, ma in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possono usufruire a pagamento della medesima ed i relativi corrispettivi sono introitati dal suddetto imprenditore artigiano. In tale caso quest'ultimo (gestendo direttamente l'apparecchio) diventa un commerciante e dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

In ogni caso la modificazione dell'attività dovrebbe essere oggetto di variazione presso la Camera di Commercio (Registro delle Imprese, REA e l'Albo delle Imprese Artigiane).



REGIONE  
PIEMONTE

**Direzione Commercio e Artigianato**

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 12.11.2012

Protocollo 0016138/DB1607


**OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio al dettaglio presso un impianto sportivo.**

Con nota e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 30/11/2012 con prot. n. 0015708/DB1607, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per il gestore di una piscina, di vendere prodotti non alimentari quali cuffiette, shampoo, bagno schiuma ecc. ai soli frequentatori del complesso sportivo.

A tale proposito si ritiene che il caso prospettato possa essere ascritto in via estensiva alla fattispecie di cui all'art. 66 comma 1 del D.lgs 59/2010 che, in merito agli spacci interni, disciplina l'attività di commercio al dettaglio di prodotti *"...a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114..."*, purché l'attività in questione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo.

Resta inteso che tale attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio.



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 07.08.2012

Protocollo 0012247/DB1607

**OGGETTO: quesiti in merito alla possibilità di coesistenza delle attività artigiana e di somministrazione all'interno dello stesso locale e in merito al legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano. Riscontro.**

Con nota in data 19 luglio u.s., la S. V. ha posto agli uffici scriventi i seguenti quesiti:

1) legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano;

2) coesistenza di più autorizzazioni (possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione).

In riferimento al primo quesito, poiché non è dato comprendere, anzitutto, quale sia l'oggetto dell'attività artigiana di riferimento, né quale sia la modalità ipotizzata di erogazione del caffè, si riportano di seguito alcune considerazioni su casistiche ipotetiche.

**Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.**

Il caso attiene alla possibilità, per un'impresa artigiana di torrefazione e relativa vendita del caffè torrefatto, nella sua qualità di impresa artigiana, di prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.

**Per quanto attiene alle competenze in materia di commercio**, occorre preliminarmente sottolineare che non configura attività commerciale il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: "l'offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande".

E' inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un'impresa artigiana che svolge l'attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente.

**Ciò posto si ritiene che l'attività permanga artigianale anche nel caso in cui l'artigiano intenda consentire l'utilizzo in comodato d'uso delle macchine per il caffè (ad es. bollitori o apparecchi con le cialde), attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall'artigiano stesso.** In tal caso, cioè se l'apparecchio automatico è installato ed impiegato ad **uso esclusivo e gratuito** del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall'artigiano) e dei suoi famigliari o amici, non sono necessarie particolari formalità amministrative; entro questi limiti l'attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura .

**Le stesse considerazioni possono peraltro essere estese anche al caso in cui la prestazione sopra descritta sia resa a mezzo apparecchi automatici a pagamento, anziché gratuitamente, con la sola differenza che in questa ultima ipotesi si tratterebbe di vendita del proprio prodotto anziché di degustazione a titolo promozionale e gratuito.**

**Diverso ancora è il caso in cui l'apparecchio automatico sia installato presso il cliente, in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possano usufruire a pagamento del servizio ed i relativi corrispettivi siano introitati dal suddetto imprenditore artigiano: in tale caso l'attività si configurerebbe quale attività di commercio, svolta al di fuori dei locali di produzione e conseguentemente il suo titolare dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.**

**Caso dell'attività artigiana di pasticceria. Disciplina normativa applicabile nel caso in cui nell'esercizio il titolare prepari il caffè in tazzina per il consumo sul posto con le modalità tipiche del bar e quindi in casi diversi da quelli visti prima.**

In merito si ritiene che la tazzina di caffè sia elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e la preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto mediante le attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possa pertanto essere considerata mera attività accessoria di una prevalente attività artigiana; in quanto tale è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

A tale proposito, la legge regionale n. 38/2006 al comma 1 dell'art. 2 cita testualmente "*Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati*". Come è agevole constatare il servizio assistito è connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Si rammenta inoltre che, anche sul piano della classificazione giuridica delle attività e del conseguente regime fiscale, la differenza è sostanziale fra somministrazione assistita e non.

La somministrazione non assistita infatti non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché "servizio non assistito" significa l'inesistenza di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni, e poiché si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Pertanto alla luce dell'interpretazione suindicata non è previsto per un esercizio artigiano di pasticceria il consumo della "tazzina di caffè" preparata dal titolare dell'esercizio con apposita macchina di caffè, in quanto ciò configura una forma di servizio assistito, che è, come si è detto, connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Conseguentemente occorrerà, ottenere il rilascio dell'apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 38/2006 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

**Rispetto al secondo quesito, cioè rispetto alla possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione, le normative vigenti in materia di commercio, e, nello specifico, la già richiamata legge regionale 38/2006, non pongono limitazioni alla coesistenza delle suddette attività nello stesso locale.**

A tale fine, sotto il profilo commerciale, occorrerà richiedere l'autorizzazione alla somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006, indicando chiaramente la porzione di superficie da destinare all'attività di somministrazione.

Per la definizione di superficie di somministrazione e per ogni altra specificazione in merito agli ulteriori adempimenti si rimanda alla DGR n. 85 – 13268/2010 "*Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività*" di somministrazione di alimenti e bevande e alla nota regionale esplicativa n. 9369/DB1701 del 13/12/2010. (Cfr.: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/esSomm.htm>).

Si precisa in ultimo che il fabbisogno parcheggi, che deve essere soddisfatto per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere computato con esclusivo riferimento alla porzione del locale destinata a tale attività.

Data 10/06/2010  
Protocollo 0004980/DB1701

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito a n. 2 quesiti:**

**n.1- possibilità per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato, settore alimentare (vineria) di vendita di gelato, acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette.**

**n. 2- possibilità per un esercente attività di pasticceria, di integrare tale attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.**

Con nota e-mail del 17 maggio 2010 - ns. prot. n. 4273/DB1701 del 18 maggio 2010, si richiede agli uffici scriventi parere in merito alla possibilità, per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato- settore alimentare (vineria), di vendita di gelato acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette e alla possibilità per un esercente attività di pasticceria di integrare l'attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.

**Quesito n. 1)**

Nel caso di specie l'esercente intenderebbe aggiungere alla sua attività principale (vineria) la vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette.

Poiché l'attività di cui trattasi, caratterizzata dalla vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette, non configura giuridicamente attività di somministrazione **ma attività di vendita**, l'esercente può esercitare tale attività aggiuntiva nel suo attuale esercizio di vendita, senza ulteriori adempimenti, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di commercio.

Quanto all'attività di consumo sul posto, consentita negli esercizi di vicinato e alla sua delimitazione rispetto all'attività di somministrazione, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della circolare del presidente della Giunta regionale n. 2 del 2 ottobre 2006, emanata seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani bis in tema di liberalizzazioni.- decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

Della suddetta circolare in particolare, si evidenziano i contenuti relativi all'articolo 3, comma 1, lettera f) bis, del decreto Bersani, in riferimento al concetto di consumo sul posto ed al confine giuridico fra l'attività consentita negli esercizi di vicinato e quella, non consentita, di somministrazione.

Questa disposizione, per la quale non è consentito prevedere "l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie" esplicita ulteriormente, superandone parzialmente i contenuti, il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 114/1998 secondo il quale, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti, di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. Con la nuova formulazione viene chiarito che il regime del vicinato (cioè la deregolazione e la conseguente mancanza di autorizzazione preventiva) vale anche nel

caso in cui il consumo dei prodotti di gastronomia avvenga nei locali dell'esercizio, avvalendosi degli arredi dell'azienda.


La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia può essere consentito alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 –ora L.R. 38/2006. Detta legge infatti, nel definire l'attività di somministrazione, stabilisce all'art. 1, comma 1 che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati". Nei locali degli esercizi di vicinato quindi gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

**Quesito n. 2)**

In relazione al secondo quesito posto da codesto Comune, si ritiene che la consumazione della tazzina di caffè è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

La preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto non può pertanto essere considerata mera attività accessoria all'attività di vendita o artigianale ma è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla suindicata legge regionale, a meno che non si tratti invece di caffè fatto con macchinetta a gettoni a self service ; in tal caso si tratterebbe di attività commerciale, consentita al titolare purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/1998 e previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.



Data 06/10/2010  
Protocollo 0007580/DB1701

**OGGETTO: Quesito in merito all'attività di vendita di presidi medici.**

Con e-mail del 9 settembre 2010 -ns. prot. n. 6939/DB1701 del 10 settembre 2010- codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'attività di vendita di presidi medici presso uno studio di oculistica, da parte del medico stesso e dietro sua prescrizione, o da parte di altro soggetto incaricato.


A tale proposito si ritiene che tale fattispecie, sempre che la vendita sia limitata ai soli soggetti in cura presso lo studio medico e che la superficie sia contenuta entro i limiti del vicinato, sia riconducibile all'articolo 16, c. 1 parte seconda del D.lgs. 114/1998 "Forme speciali di vendita al dettaglio- Spacci interni", per estensione della fattispecie della vendita effettuata negli ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.

L'inizio attività di vendita, ora soggetto a SCIA in luogo di DIA, può essere immediato, dalla data di presentazione della SCIA stessa; il comune ha tempo 60 giorni per effettuare le verifiche *ex post* di propria competenza, fatta salva la possibilità di interrompere anche successivamente l'attività, se illegittimamente iniziata.

Se il commercio di occhiali da vista a lenti graduate viene effettuato da un altro soggetto diverso dal medico oculista, questi dovrà provvedere alla presentazione della SCIA come indicato al punto 1); per tale particolare forma di commercio occorre però la presenza nell'esercizio di un ottico, trattandosi di commercio di dispositivi medici che, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, debbono essere assoggettati a particolari cautele nella vendita, rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che potrà porre in vendita due diverse tipologie di occhiali da vista:

- a) quelli per la correzione del difetto semplice di presbiopia, che possono essere liberamente venduti in tutti gli esercizi commerciali abilitati al settore merceologico non alimentare;
- b) quelli con lenti graduate, esclusivamente realizzati in base alle prescrizioni del medico specialista.

Si precisa inoltre che la normativa in materia è essenzialmente costituita dall'art. 20 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici), nonché dal Decreto Ministero Salute 21/12/1998 e s.m.i..



REGIONE  
PIEMONTE

**Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale**  
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 26/03/2009  
Protocollo 0002134/DB1701


**OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la degustazione gratuita, all'interno di un esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.**

Con nota del 12/02/2009 prot. n. 917/DB1701, è pervenuta ai nostri uffici la richiesta da parte del suddetto comune, di un parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la **degustazione gratuita**, delle miscele e tipologie di caffè poste in vendita all'interno dello stesso esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.

A tal proposito, si riporta il parere espresso dal Ministero delle Attività Produttive prot. n. 548174 del 14/02/2003 (che si allega alla presente):

“Come espressamente evidenziato nel quesito, l'offerta di caffè da degustare avviene **gratuitamente** e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato. Di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande”.

In conclusione, è possibile l'installazione della macchina del caffè per la **degustazione gratuita**. Resta inteso che **si dovranno intensificare i controlli al fine di evitare attività non autorizzate ai sensi della legge regionale 38/2006**.



Data 28/03/2007

Protocollo 0003236/DA1701

**OGGETTO: possibilità di consumo in esercizio di vicinato –settore alimentare e non alimentare della “tazzina di caffè”. Riscontro a richiesta di parere.**

Con nota ns. prot. n. 2620/17.1 del 9 marzo 2007, codesto comune ha chiesto di conoscere se in un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato- settore alimentare e non alimentare- della “tazzina di caffè” preparato dal titolare dell’esercizio con apposita macchina da caffè ed in caso affermativo, se sia possibile pubblicizzare tale attività con apposita insegna all’esterno dell’esercizio.

A prescindere dalla considerazione per la quale non è per nulla pacifica l’appartenenza del caffè al genere “gastronomia” (sul concetto di gastronomia si veda ad es. Consiglio di stato – sentenza n. 499/98) si ritiene opportuno anzitutto richiamare le considerazioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 3063/C in merito all’art. 3, comma 1 lett. f.bis) del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni con legge n. 248/2006 – Decreto Bersani.

Ai sensi della citata disposizione, le attività di commercio di cui al dlgs 114/98 **sono svolte senza limiti e prescrizioni quali: “l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.”**

Precisa il Ministero che la disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato riferiti al settore alimentare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Dette condizioni concernono:

- La presenza di arredi nei locali dell’azienda
- L’esclusione del servizio assistito di somministrazione

Gli arredi devono essere correlati all’attività consentita, cioè la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto di prodotti di gastronomia.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991.

Detta legge infatti nel disciplinare l’attività di somministrazione stabilisce all’art. 1 c.1 che per “somministrazione si intende la vendita con il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico **all’uopo attrezzati.**

Nei locali degli esercizi di vicinato quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, il Ministero ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli

esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Oltre alle considerazioni del Ministero si evidenzia che la legge regionale 38/2006, intervenuta a normare la materia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 117 Cost. all'art. 2, comma 1, definisce tale attività come la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, **con apposito servizio assistito**, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati" riprendendo in tal modo la definizione della 287. Peraltro è aggiunto l'inciso "**con apposito servizio assistito**", a significare che, in attuazione del decreto Bersani bis, l'elemento qualificante di distinzione fra il commercio e la somministrazione è da ricercarsi, in particolare, nella presenza o meno del servizio al consumatore.

Nel caso specifico, tenuto conto della premessa, si ritiene pertanto che nell'esercizio di vicinato –settore alimentare- non sia possibile consentire la consumazione in loco della tazzina di caffè in considerazione anzitutto, del fatto che l'attrezzatura per la preparazione del caffè è elemento tipico dell'esercizio di somministrazione.

Inoltre, con particolare riferimento all'elemento distintivo della fattispecie, **dato dall'esistenza o meno del servizio assistito**, si ritiene che la fornitura al cliente della bevanda nelle apposite stoviglie non a perdere sia elemento sufficiente ad escludere l'assenza di servizio assistito.

**La tazzina usata per il caffè richiesto dal cliente è pertanto da ritenersi elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e di conseguenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

Si precisa infine che il consumo sul posto senza servizio assistito non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché "servizio non assistito" significa l'inesistenza da parte di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto **di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni**, e poichè si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.